



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 16 OTTOBRE 2012

AREA SELLA - RIAMMISSIONE FATTRICE LANCETTA MEDEA
E DISCENDENZA
IL DIRIGENTE DELEGATO

- VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;
- VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;
- VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;
- VISTO** il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);
- VISTA** la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;
- VISTO**, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;
- VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;
- VISTA** la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell’attuale fase di gestione temporanea;
- VISTA** la determinazione del Segretario Generale n. 1194 del 20 agosto 2009 con la quale è stata annullata l’iscrizione al Libro genealogico della fattrice LANCETTA MEDEA, nata nel 1987 con genitori dichiarati EKERS e GRINFIA, di proprietà del sig. Infante Eugenio, per incompatibilità con il padre dichiarato EKERS;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

CONSIDERATO che, in conseguenza della citata incompatibilità, per i figli OLIMPE (1998) e RENO BAIÒ (2001) è stata annullata l'iscrizione al Libro genealogico, mentre gli altri figli SILVER BLADE (*nome provvisorio* – 2002), TASMARA (2003) e URAGANO ULK (2004) è stata decisa la non iscrivibilità al medesimo Libro;

RILEVATO che la citata determinazione, ritualmente notificata, non è stata impugnata dall'interessato e pertanto è divenuta definitiva;

VISTA l'istanza presentata dal proprietario sig. Infante Eugenio con raccomandata del 1° luglio 2010, protocollata dall'U.N.I.R.E. in entrata in data 19 luglio 2010, con la quale viene chiesto il riesame della determinazione in argomento, adducendo i seguenti documenti ed osservazioni:

- il padre di Lancetta Medea non sarebbe lo stallone EKERS, bensì lo stallone SIRMIONE, p.s.i. nato nel 1982;
- a testimonianza di quanto affermato viene prodotto un C.I.F., in copia autenticata dall'A.N.A.C. in data 20 aprile 2010, attestante la monta di SIRMIONE e GRINFIA nell'anno 1986;
- viene chiesta, di conseguenza, la regolarizzazione della posizione di LANCETTA MEDEA e dei figli della stessa;

PRESO ATTO che l'Unire Lab., interessato sulla questione dall'Ente, ha comunicato con nota del 18 febbraio 2011, la diagnosi di compatibilità della fattrice LANCETTA MEDEA con lo stallone SIRMIONE;

VISTA l'ulteriore istanza presentata dal sig. Infante in data 11 settembre 2012 con la quale, nel confermare la richiesta di riammissione della fattrice LANCETTA MEDEA e dei figli, comunica la totale rinuncia ad ogni azione di risarcimento danni;

CONSIDERATO che l'A.S.S.I., tenuto conto del decorso dei termini per presentare il ricorso ai giudici amministrativi, non è tenuto, a stretto rigore, ad assumere provvedimenti in merito all'istanza presentata;

RITENUTO, peraltro, in considerazione della documentazione presentata e dell'esito degli adempimenti istruttori eseguiti, che si possa fondatamente ritenere che il padre della fattrice LANCETTA MEDEA debba essere individuato nello stallone di razza p.s.i. SIRMIONE, nato nel 1982;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, rispetto alla formale osservanza del dettato legislativo, sia prevalente l'interesse dell'allevatore e del Libro genealogico a vedere riconosciuta la corretta genealogia ad una fattrice iscritta e ritenuto, altresì, meritevole di tutela l'interesse ad ottenere l'iscrizione dei figli della fattrice stessa nel Registro Puledri (soggetti con genealogia riconosciuta) anziché nel Registro Supplementare;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di un provvedimento in autotutela che annulli la precedente determinazione, n. 1994 del 20 agosto 2009 e che iscriva la fattrice LANCETTA MEDEA con l'indicazione del nuovo stallone segnalato dal proprietario e confermato dall'esame del DNA e, conseguentemente, iscriva anche i figli della predetta fattrice;

VISTO il parere positivo espresso al riguardo dall'Ufficio legale con nota prot. int. n. 2.818 del 11 ottobre 2012;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

- di annullare la determinazione n. 1994 del 20 agosto 2009, e, per l'effetto, di iscrivere al Libro genealogico la fattrice LANCETTA MEDEA, nata nel 1987, razza sella italiano, con la nuova genealogia: da SIRMIONE (1982), razza p.s.i. e da GRINFIA (1976) razza sella italiano;

- di iscrivere, conseguentemente, anche i seguenti figli della predetta fattrice nel Libro genealogico con la diversa genealogia materna sopra indicata:

OLIMPE (1998)

RENO BAIO (2001)

SILVER BLADE (*nome provvisorio* – 2002)

TASMARA (2003)

URAGANO ULK (2004).

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta